

TORNATA DEL 4 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per la diminuzione provvisoria del canone gabellario — Aggiunta di due articoli del Ministero e della Commissione — Approvazione dei medesimi, cioè 9 e 10 e dell'11 del progetto — Relazione e deliberazione sopra alcune petizioni riflettenti il medesimo — Istanza del deputato Mazza Pietro — Il deputato De Viry spiega il suo voto — Mozione del deputato Botta al ministro delle finanze per la presentazione di un rendiconto sull'alienazione di due milioni di rendita e risposta del ministro — votazione ed approvazione del suddetto progetto di legge — Convalidamento delle elezioni dei collegi di Varallo e di Alassio — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni ultimamente pervenute alla Camera.

5325. Il sindaco della città di Cagliari trasmette alla Camera un ricorso di quel Consiglio comunale tendente ad ottenere:

1° Che le liste elettorali siano quindi innanzi compilate secondo il principio d'estensione dominante nella legge elettorale, e secondo l'uso serbato nel quinquennio scorso;

2° Che le elezioni si facciano per mandamento;

3° Che durante la Legislatura non sia lecito di trasportare gli elettori da un collegio ad un altro.

5326. Luzzati Giuseppe Raffaele, israelita, ripresenta alla Camera, con alcune altre considerazioni, la sua petizione registrata sotto il n° 5302, con cui chiedeva di venir cancellato dai ruoli di contribuzione dell'università israelitica di Chieri, e rassegnava alcuni riflessi sul progetto di legge per la costituzione delle università israelitiche.

5327. Il Consiglio delegato di San Martino chiede che la Camera, nel diminuire l'imposta sulla gabella, ne modifichi l'applicazione in modo da imprimervi efficacemente quel carattere indiretto e proporzionato alla consumazione che deve esserle tutto proprio, ed a tutelare altresì meglio l'indipendenza dei comuni.

5328. Il Consiglio delegato di Meina, rappresentando il fortissimo ed esorbitante canone gabellario che gli fu assegnato, che obbligò pressochè tutti gli esercenti, e specialmente i macellai e i pizzicagnoli a chiudere i loro negozi, e l'intero Consiglio comunale a dimettersi, chiede una efficace diminuzione del suo contingente il quale ora è di lire 5151 90, mentre prima della legge 2 gennaio 1853 riusciva di gran lunga minore.

5329. Il Consiglio delegato del comune di Casteggio ricorre alla Camera per ottenere il rettifico del torrente Coppa e dello scolatore Rile in vicinanza di quel comune onde partecipare dell'utilità di quel mezzo di comunicazione.

ATTI DIVERSE.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

(I deputati Fara, Sanna Sanna e Sanguinetti prestano il giuramento.)

CROSA. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione che porta il n° 5326 colla quale il signor Raffaele Luzzati si lagna di alcune oppressioni sofferte nella distribuzione della tassa per le università israelitiche, e fa alcune osservazioni sul progetto di legge per la costituzione di queste società.

FARINI. Come relatore sul progetto di legge concernente le università israelitiche debbo osservare che la Commissione nominata dagli uffici per l'esame di questo progetto ha già ricevute moltissime petizioni le quali sta esaminando.

Quindi io proporrei, ove l'onorevole deputato Crosa e la Camera giudichino che questa petizione possa avere miglior esito, che sia mandata a questa Commissione.

CROSA. Io non ho veruna difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole deputato Farini; ma mi credo in dovere di far presente alla Camera che nella prima parte della petizione si tratterebbe in specie di alcune vessazioni, come dice il petente, per la distribuzione della tassa; mi pare anzi accenni ad una lite vertente. Se la memoria non mi tradisce, credo che nella seduta del 17 febbraio testè scorso, in occasione della relazione fatta dall'onorevole deputato D'Arcais della petizione 5202, la Camera abbia già presa una qualche deliberazione in proposito; quindi è che, qualora la Camera credesse che si dovesse rimandare alla Commissione incaricata di studiare il progetto di legge sulle corporazioni israelitiche, bisognerebbe che si facesse special carico anche della prima parte di questa petizione.

PRESIDENTE. Secondo l'uso invalso, questa petizione sarà rimandata alla Commissione, e questa poi si farà carico di tutto ciò che contiene la medesima.

VALERIO. Il Consiglio delegato di Casteggio ha inviata alla Camera una petizione colla quale chiede che nel capitolato riguardante la strada ferrata di Voghera sia inserito l'obbligo del rettifico del torrente Coppa.

Questo torrente, mentre guasta una parte del territorio, nello stesso tempo è d'impaccio allo svolgimento di una delle popolazioni più importanti della provincia, e presso cui ha luogo un rilevante mercato di bestiami e di grano, mercato che farà una delle precipue sorgenti di profitto nella strada ferrata medesima.

Tale sistemazione, mentre aggraverebbe niente o pochissimo l'imprendario che si assumerà questa impresa, migliore-

rebbe di molto la strada medesima. Io chiedo quindi che tale petizione sia riferita d'urgenza, o sia irviata alla Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge riguardante quella via ferrata che è attesa con tanto ardore dalle popolazioni di quella parte importante dello Stato.

PRESIDENTE. Sarà rimandata a questa Commissione come si fa sempre senza che occorra alcuna deliberazione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DIMINUZIONE PROVVISORIA DEL CANONE GABELLARIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione sul progetto di legge per la riduzione del canone gabellario.

Il relatore ha la parola.

CAVALLINI, relatore. Il signor ministro delle finanze nella tornata di mercoledì ultimo proponeva due articoli di aggiunta al progetto della Commissione. I due articoli venivano da questa esaminati ed accettati.

In assenza del signor ministro, mi credo quindi in dovere di farne ora la riproduzione. Io non intendo aggiungere maggiori riflessi di quelli adottati dal signor ministro, per dimostrare la convenienza dell'adozione di quei due articoli addizionali; credo anzi bene di limitarmi ad esporre le medesime osservazioni che lo stesso signor ministro esponeva allora che ne faceva la proposizione, poichè mi sembrano abbastanza concludenti per determinare la Camera ad approvarli.

Il primo articolo è relativo al diritto di esercizio imposto agli albergatori e venditori di vino. Questo diritto è ora fissato in ragione di popolazione, come è stabilito per la tassa commerciale; se non che, mentre in questa imposta si è introdotto una distinzione fra gli esercenti nelle località dove la popolazione è agglomerata e gli esercenti nei luoghi nei quali la popolazione è sparsa in qua e in là, nella legge invece sulla gabella non si è fatta questa distinzione; cosicchè il diritto di permissione è eguale per quello che esercita nel concentrico di una città, come per quello che esercita in luogo isolato, d'onde consegue che un esercente, per esempio, che abbia aperto il suo negozio nel sobborgo della Madonna del Pilone è obbligato a pagare lo stesso diritto che pagano gli esercenti della città di Torino, lo che è evidentemente ingiusto, mentre è manifesto che quell'esercente non può sperare di fare, nè fa certamente quello smercio che possono ripromettersi gli esercenti di Torino.

Queste considerazioni determinarono pertanto il signor ministro a proporre, e la Commissione ad accettare l'articolo seguente:

« Nei comuni, la cui popolazione complessiva è di cinquemila abitanti o più, coloro che esercitano nei sobborghi e nelle borgate distanti 500 o più metri dall'abitato principale, i commerci e le vendite contemplate negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della tariffa annessa all'articolo 63 della legge 2 gennaio 1853, pagheranno il relativo diritto di permissione in ragione della popolazione complessiva di tali sobborghi e borgate, come se formassero insieme un comune separato.

« Gli esercenti nell'abitato principale pagheranno tale diritto di permissione in relazione alla popolazione complessiva del comune. »

PRESIDENTE. Il Ministero, d'accordo colla Commissione propone il seguente articolo addizionale. (Vedi sopra)

MICHELINI G. B. Io approvo questo articolo; ma mi

nasce il timore che nell'applicazione di esso s'incontrino dubbi ed incertezze.

In primo luogo, relativamente alla distanza dal capoluogo, non vi è un limite che separi il capoluogo dal rimanente del territorio; quindi deve riuscire difficile il determinare il punto dal quale bisogna partire per calcolare i 500 metri.

Il secondo dubbio consiste nel determinare la popolazione delle borgate di cui parlasi in quest'articolo. Certa è presso a poco la popolazione dei comuni, di cui sono fissi e determinati i limiti; ma nell'interno dei comuni non vi sono limiti di sorta. Quindi può nascere il dubbio se una data popolazione appartenga a questa od a quell'altra borgata dello stesso comune. Se queste borgate avessero la loro parrocchia, allora i confini della parrocchia potrebbero servire a segnare anche quelli della borgata: ma quale norma prendere per quelle borgate che non hanno speciale parrocchia? Chiunque sia pratico delle campagne, dei comuni rurali, troverà sicuramente fondate queste mie osservazioni.

Se per avventura il relatore, il quale presentava quest'articolo, potesse dare sufficienti spiegazioni, ovvero concepirlo in guisa che non nascano questi due dubbi cui io accennavo, io sarei pronto a votare l'articolo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi rincresce di non essermi trovato presente quando questa difficoltà venne sollevata; ma farò osservare che praticamente quest'articolo non ha presentato gravi difficoltà nell'applicazione della tassa sul commercio e sull'industria, rispetto alla quale esiste un'identica prescrizione.

La legge porta che i borghi e le case situate oltre 500 metri dall'abitato principale paghino una tassa minore. Ora non vi è grave difficoltà ad accertare se l'abitato principale trovisi ad una distanza maggiore o minore di 500 metri; potrà sorgere talvolta qualche dubbio riguardo al determinare il punto dal quale si dovranno calcolare questi 500 metri, ma questo sarà un caso eccezionalissimo, e non conviene perciò mantenere una disposizione che colpisce del pari e gli esercenti nei grossi centri e gli esercenti nei borghi i quali si trovano in condizione ben diversa, e non possono sopportare la tassa quale venne stabilita.

Ciò si fa vieppiù manifesto nelle città maggiori; ad esempio, per la città di Torino la tassa dell'esercizio è di 50 lire; ora, per un esercente che abita la capitale non è somma punto soverchia, ma per colui che abita, per esempio, alla Madonna del Pilone, a Cavoretto od al Lingotto, evidentemente questa tassa di esercizio costituisce quasi un equivalente della tassa di patente, se non sarà fors'anco maggiore.

Questo articolo quindi ha per mira di rimediare ad un errore dal quale deriva una vera ingiustizia per gli esercenti dei territori delle città più popolate.

MICHELINI G. B. Siccome l'inconveniente cui si tratta di riparare con questo articolo è maggiore di quello cui accennava io, e che temo pur troppo succederà in pratica, così io ritiro, non dirò già la mia proposizione, chè fatta non ne aveva, ma la mia osservazione.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo proposto.

(La Camera approva.)

CAVALLINI, relatore. L'altro articolo di aggiunta sarebbe del tenore seguente:

« Il diritto di permissione per i venditori ambulanti di cui al n° 5 della tariffa annessa allo stesso articolo 63 è ridotto ad un decimo dell'ammontare del diritto fissato dalla tabella stessa per gli altri esercenti. »

Attualmente il diritto per i venditori ambulanti di liquidi spiritosi, a termini della tariffa ora ora menzionata, è dei due

terzi di quello fissato per gli altri esercenti; l'esperienza ha dimostrato che esso è ancora esorbitante; questi poveri venditori ambulanti non possono sopportarlo; il far loro pagare lire 55 per il semplice diritto della patente è lo stesso che proibire loro quell'esercizio. Con lire 35 alcuni di essi possono vivere per due mesi. Nella discussione della legge due gennaio 1853 il signor ministro e la Commissione proponevano sin d'allora un diritto molto minore dei due terzi, e non si fu che in seguito alle parole pronunziate dal deputato medico Demaria, il quale faceva notare il pregiudizio che poteva derivare alla salute, quando si facesse molto consumo di liquori spiritosi, che la Camera s'indusse a determinare un diritto più elevato.

Ma il mantenere tale un diritto che indirettamente venga ad impedire l'esercizio ai venditori ambulanti, è tale cosa che non si può assolutamente conciliare colla sana regola di politica economia.

Allora tanto varrebbe il vietarne esplicitamente l'esercizio, e dal momento in cui anche ai venditori ambulanti di liquidi spiritosi, noi imponiamo un diritto di permissione, è nostro intendimento invece che sussistano, e che lo Stato ne riscuota la tassa; ma nessuna tassa si potrebbe da loro esigere se la medesima è eccessiva e tale che superi le loro forze.

Queste poche parole credo pertanto basteranno ad indurre la Camera ad adottare anche l'altro articolo di aggiunta.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo 10 proposto dal Ministero e dalla Commissione.

Esso è così concepito:

« Il diritto di permissione pei venditori ambulanti, di cui al n° 5 della tariffa annessa allo stesso articolo 65, è ridotto ad un decimo dell'ammontare del diritto fissato dalla tabella stessa per gli altri esercenti. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 11. È derogato alle disposizioni della legge 2 gennaio 1853 contrarie alla presente. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

CAVALLINI, relatore. Prima che si passi alla votazione per isquittinio segreto sul complesso del progetto di legge è mio debito di proporre alla vostra approvazione le deliberazioni della Commissione intorno alle diverse petizioni che furono esposte alla Camera, in conformità della riserva che nella tornata di mercoledì io aveva fatta.

La Commissione propone che le petizioni:

- 5277, di diversi esercenti di Carignano;
- 5259, del Consiglio comunale di Pieve del Cairo;
- 5256, del Consiglio comunale di Levone;
- 5258, del Consiglio delegato di Borgomanero;
- 5273, del Consiglio delegato di Chiusa;
- 5298, del Consiglio delegato di Cortemiglia;
- 5297, del Consiglio delegato di Borzonasca;
- 5279, di diversi albergatori d'Asti e di Pinerolo;
- 5295, del Consiglio delegato di Morra;
- 5252, del Consiglio delegato di Demonte;
- 5310, del Consiglio delegato di Villeneuve;
- 5313, del Consiglio delegato di Monte Crestese;
- 5311, del Consiglio comunale di Domodossola;
- 5228, del Consiglio delegato di Meina;

sieno tutte trasmesse al ministro dell'interno perchè ne faccia a debito tempo la trasmissione agli intendenti, e questi alla rappresentanza delle provincie alle quali appartengono i petenti affinchè nella ripartizione del quinto di diminuzione del

canone delle provincie medesime ne tengano quel conto che giustizia richiede.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'invio delle petizioni menzionate al Ministero dell'interno.

Se nessuno fa opposizione queste conclusioni s'intenderanno adottate.

(Sono adottate.)

CAVALLINI, relatore. La Commissione propone che la petizione 5241, del signor Decostantini Alceste, il quale propone un nuovo progetto di legge che modifichi quello del 2 gennaio 1853, sia inviata al ministro delle finanze, e che contemporaneamente se ne depositi una copia negli archivi della Camera, perchè all'occorrenza se ne possa avere l'opportuno riguardo.

(La Camera approva.)

La Commissione, per la stessa considerazione or ora esposta, propone che siano parimente inviate al signor ministro delle finanze, e sia pure depositata una copia negli archivi della Camera, delle petizioni: 5292, del Consiglio comunale di Sallanches; 5294, del Consiglio delegato di Albertville; 5309, del Consiglio comunale di La Chambre; 5327, del Consiglio delegato di Saint-Martin.

(La Camera approva.)

Propone pure la Commissione che la petizione 5314, del Consiglio comunale di La Roche, sia depositata negli archivi, e che nello stesso tempo se ne trasmetta una copia al ministro dell'interno, allo stesso oggetto per il quale vi proponeva l'invio delle altre petizioni allo stesso signor ministro dell'interno.

(La Camera approva.)

La Commissione poi propone l'ordine del giorno sulla petizione 5287, sporta dal sindaco della città di Genova, e su quella avente il n° 5320, inoltrata dal Consiglio comunale della città d'Aosta.

Il sindaco del municipio di Genova domandava una riduzione del canone che pesa su questa città.

PARETO. Domando la parola.

CAVALLINI, relatore. Parimente la città d'Aosta chiedeva che il canone di quella provincia fosse diminuito del terzo.

La Camera non ha accolto nè l'una nè l'altra domanda. Essa credette di dover mantenere intatta la quota a carico delle due città di Torino e di Genova, e non ammise per la provincia d'Aosta se non se la riduzione del quinto del canone che la tabella n° 2 della legge 1° gennaio 1853 le attribuisce. In questo stato di cose non può a meno adunque di proporvi su quelle due petizioni l'ordine del giorno.

PARETO. Domando la parola sull'ordine del giorno che si propone sulla petizione della città di Genova perchè, sebbene la Camera abbia creduto di non adottare la riduzione che si chiedeva in nome di quella città, pure non credo che sia da disprezzarsi tanto la domanda fatta da una città come Genova, per rigettarla con un ordine del giorno, il quale sarebbe una disapprovazione di quanto è stato proposto.

CAVALLINI, relatore. Io non posso ammettere che l'ordine del giorno preposto dalla Commissione abbia il significato che intende attribuirgli l'onorevole deputato Pareto. Ho già esposto il motivo per cui la Commissione ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice, ed ora aggiungerò che se le osservazioni contenute nella petizione del sindaco della città di Genova tendessero ad oppugnare siccome improvvida, ineseguibile la legge 2 gennaio 1853, in questo caso sarebbe stato dovere della Commissione di proporre la trasmissione al signor ministro delle finanze, perchè in occasione della discussione di un nuovo progetto sulla gabella vi avesse

il debito riguardo, come appunto la Commissione propose per le petizioni dei quattro comuni della Savoia; ma, come ho già accennato, il sindaco della città di Genova non parla delle diverse disposizioni della legge 2 gennaio 1853, e solo si restringe a chiedere che, in occasione della discussione del progetto di legge portante modificazioni all'ammontare del canone gabellario, la quota a carico della città di Genova venga fortemente ridotta.

Ora, siccome questa riduzione non è stata ammessa, così pareva ben naturale che alla Commissione altra via non rimanesse tranne quella di proporre, in conformità della deliberazione stessa emessa dalla Camera, l'ordine del giorno.

Del resto, se il deputato Pareto desidera che la petizione si abbia ad inviare al ministro delle finanze perchè, in occasione in cui si dovrà discutere da esso un nuovo progetto di legge, tenga conto delle rimostranze della città di Genova, credo che anche gli altri membri della Commissione non avranno difficoltà di modificare in tale senso la loro primitiva deliberazione.

PARETO. Io ho appunto chiesto la parola per domandare che fosse questa petizione inviata al Ministero, giacchè può essere un documento per cui, ove si venga a qualche modificazione della legge, sia tenuto conto dei giusti reclami che in essa si contengono.

CAVALLINI, relatore. La Commissione acconsente.

MARTINET. Je demande la parole.

BARBIER. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Voulez-vous parler sur la pétition dont il s'agit?

MARTINET. Je voulais faire sur la pétition de la ville d'Aoste les mêmes observations que l'honorable monsieur Pareto a faites sur la pétition de monsieur le syndic de Gènes.

PRESIDENTE. Permettez que je mette avant tout aux voix les conclusions de la Commission sur la pétition de monsieur le syndic de Gènes.

Se non vi sono opposizioni s'intenderanno adunque approvate le conclusioni perchè la petizione sporta dal sindaco della città di Genova sia trasmessa al ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

BARBIER. Je prie la Chambre de vouloir bien prendre à l'égard de la pétition de la ville d'Aoste la même décision qu'elle vient de prendre à l'égard de celle de la ville de Gènes. Monsieur le rapporteur de la Commission a déclaré que les motifs allégués dans cette pétition sont très-justes, que les circonstances de fait indiquées sont tout à fait conformes à la vérité.

Par conséquent, je ne crois pas qu'il soit le cas d'adopter sur cette pétition l'ordre du jour.

Il me semble, au contraire, que les motifs allégués dans cette pétition pourront servir à monsieur le ministre des finances pour établir les bases d'un nouveau projet de loi, car la ville d'Aoste a été grevée au delà de toute justice et il n'existe aucune proportion entre ce qui est exigé d'elle et ce que l'on demande à certaines autres provinces. Je me réservais donc de proposer une réduction, comme l'a fait l'honorable député Chenal en mon absence. Mais à présent, je demande qu'au moins la pétition de la ville d'Aoste soit renvoyée à monsieur le ministre des finances pour qu'il y ait égard lorsqu'il présentera un nouveau projet de loi.

CAVALLINI, relatore. Avendo la Camera adottato l'invio al signor ministro delle finanze della petizione sporta dal sindaco della città di Genova, non vi è motivo per prendere una deliberazione diversa a riguardo di quella presen-

tata dalla città d'Aosta. Quindi la Commissione aderisce di buon grado a che ne sia pure ordinato l'invio al ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

La Commissione propone pure l'invio al signor ministro delle finanze della petizione 3306 sporta dal sindaco della città di Torino perchè, quando egli si occuperà di un nuovo progetto di legge, tenga conto dei reclami in questa petizione esposti.

(La Camera approva.)

Finalmente e per ultimo la Commissione vi propone che la petizione 3243 di diversi proprietari di Varzi sia trasmessa al signor ministro delle finanze, e nello stesso tempo se ne invii una copia al signor ministro dei lavori pubblici, perchè nella distribuzione dei sussidi per opere stradali si tenga conto della provincia di Bobbio, in considerazione delle ragioni esposte nella petizione medesima, le quali furono più ampiamente svolte dal deputato Mazza Pietro e dalla Commissione ravvisate di non lieve momento.

MAZZA PIETRO. Domando la parola.

Dopo che fu adottato l'articolo primo della Commissione, con cui era detto che *la legge del 2 gennaio 1853 cesserà d'essere in vigore col 30 giugno 1855*, tutti vedono che la posizione della mia questione è alquanto variata. Il ministro ha bensì dichiarato che avrebbe, quanto più presto gli fosse possibile, presentata una nuova legge delle gabelle; ma siamo ben lungi con tale promessa di aver la guarentigia che ci avrebbe dato un articolo di legge. Frattanto l'errore di cui si tratta, e che io credo di avere all'evidenza chiarito, non è provvisorio, ma è un errore che durerà fintantochè durerà il riparto annesso alla legge attuale, si tratta per conseguenza di ripararlo. Se si fossero approvate alcune modificazioni che io proponevo, fin dal principio del dibattimento, a quegli articoli della legge 2 gennaio 1853, dall'applicazione dei quali dipende realmente l'errore che fu commesso riguardo alla provincia di cui si tratta, non ci sarebbe nulla a dire. Ma, posto che si è presentato un altro rimedio, quello cioè che il ministro dei lavori pubblici, nello stanziamento annuo a farsi per le provincie povere, tenga precipuo conto di questa provincia, in ragione appunto dei danni che le vennero da questo errore, io domando che tale aumento di sussidio debba continuarsi alla provincia, fintantochè duri la presente legge, e altra non se ne approvi con quelle basi più eque, per cui sia cancellato l'errore che fu commesso a suo riguardo.

Forse sarebbe il caso di presentare una proposta formale in proposito; ma io credo che una dichiarazione del ministro nel senso di essa, possa sortire lo stesso effetto.

Io intendo adunque che il sussidio da concedersi alla provincia di Bobbio, per l'errore occorso nell'applicazione di quella legge, e dipendente dagli articoli 7 e 8 della legge stessa, non debba essere solamente temporario per quest'anno, ma debba continuarsi fintantochè non venga abolita la legge 2 gennaio 1853. Riconosciuto un errore, bisogna che anche il rimedio duri finchè continua l'errore medesimo. Attenderò pertanto che il ministro si spieghi.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non v'ha dubbio che se il Ministero ha riconosciuta la gravità delle considerazioni esposte dal deputato Mazza, ed accolte dalla Commissione, onde far concedere alla provincia di Bobbio, nella distribuzione del sussidio di lire 400,000, una quota alquanto maggiore di quella che le sarebbe spettata, in vista dell'errore che forse è stato commesso nel riparto del canone gabellario, non v'ha dubbio, dico, che se il Ministero

riconosce ragionevole quest'aumento di sussidio pel 1854, lo riconoscerà egualmente pel 1855.

Io spero però che questa specie di risarcimento non si avrà ad estendere oltre a quest'ultimo anno, perchè, lo ripeto, a malgrado del voto dato sull'articolo 1, nutro fermissima fiducia che l'attuale legge non abbia da durare oltre al 1855, e però al 1856 la provincia di Bobbio sarà pareggiata a tutte le altre provincie, e cesserà quel motivo particolare.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto l'invio della petizione di Bobbio al signor ministro.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io l'accetto.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, s'intenderanno approvate queste conclusioni. (Sono approvate.)

Il deputato De Viry ha la parola, ma lo invito a non rientrare nella discussione della legge.

DE VIRY. J'ai demandé la parole parce qu'après la discussion qui a eu lieu hier, j'éprouve le besoin d'expliquer mon vote.

La loi que nous allons voter l'a été l'année dernière, et portait uniquement sur la consommation. Maintenant les bases de cette loi étant totalement changées et étant dans mon intime conviction que, d'après les nouvelles bases adoptées, cette loi sera plus onéreuse pour le pays que la précédente, je déclare que je voterai contre comme je l'ai dit hier en répondant à M. le ministre. J'aurais voté pour le projet de la Commission, si l'on avait maintenu les dispositions de ce même projet. La Commission, reconnaissant que les bases de la première loi étaient fausses et erronées, et surtout fausses et erronées relativement à la répartition, avait cru devoir limiter la durée de cette loi au 1 juillet 1855. La Chambre a décidé le contraire, et dès lors...

PRESIDENTE. Osservo all'oratore che egli s'inoltra di nuovo nella discussione, e che non si può più...

DE VIRY. La Commission a cru devoir déduire d'un cinquième l'impôt.

Si ce cinquième eut été admis, comme la Commission l'a proposé, c'est certainement de grand cœur que nous aurions accepté et aucun de nous n'eut refusé de voter pour la loi; mais à présent que les bases sont changées et que ma conviction intime est que l'impôt, tel qu'il vient d'être établi par cette loi, sera beaucoup plus onéreux que celui de l'ancienne, je dis franchement que je préfère cette dernière. Et cela pourquoi? Parce que celle-ci offrant une difficulté extrême pour ce qui tient à la rentrée de l'impôt, étant, je dirais même, d'une perception à peu près impossible, il sera nécessaire, indispensable qu'on en vienne à en présenter une autre, et cela le plus tôt possible. Dès lors, il vaut mieux une loi qu'on sera forcément obligé de retirer, qu'une qui avec les bases adoptées ne sera pas changée de sitôt.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Se si permette all'onorevole oratore di combattere la legge al momento del voto, se ritornano in campo tutti gli argomenti che si sono adottati contro la legge, io come ministro dovrei rispondere.

Io domando se ciò non sia contrario a tutti i precedenti della Camera, e contrario al regolamento, che al momento del voto e dopo tutti gli articoli si faccia un discorso contro la legge.

DE VIRY. J'ai terminé, et je dirai que je vote contre la loi parce que je la trouve plus mauvaise et plus onéreuse que la précédente.

BOTTA. Domando la parola per una mozione estranea a questa legge.

Colla legge del 15 febbraio 1853 l'onorevole ministro delle finanze è stato autorizzato ad alienare 2,000,000 di rendita; coll'articolo quinto di questa legge è detto che, ultimata l'operazione, ne avrebbe reso conto al Parlamento.

Da uno stampato distribuitosi ieri, mi pare per ordine e per conto del Governo, e che ha tutta l'apparenza di autenticità, io rilevo che si sono collocati questi 2 milioni di rendita; pregherei perciò il signor ministro a voler fissare un giorno per rendere conto di questa sua operazione.

Questo è nel desiderio di molti cittadini, e già se ne tenne discorso negli uffizi della Camera.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il ministro ha già annunziato il risultato complessivo dell'operazione, poichè nel presentare il bilancio del 1854 ha segnato a un dipresso la somma cui rileva l'ammontare della rendita alienata; tuttavia, quantunque l'operazione sia terminata, siccome vi sono ancora dei conti d'interesse da regolare non si potrebbe al giorno d'oggi rendere un conto a lire e centesimi.

Se la Camera lo desidera, mi faccio a spiegargliene immediatamente il motivo.

La rendita non fu venduta a commissione, ma a prezzo fermo, e l'acquirente ebbe mora di pagamento, l'ultima delle quali non è ancora scaduta. Questo compratore aveva il diritto di scontare, cioè di pagare in anticipazione; di questo diritto in verità si è valso assai poco, ma se ne potrebbe ancora valere per l'ultima rata; quindi vi potrebbe essere nel risultato finale una differenza di qualche migliaio di lire.

Tuttavolta, come nella settimana ventura spero poter presentare il bilancio del 1855, in occasione di questa presentazione darò il conto della operazione al punto al quale ora si trova; esso, lo ripeto, non sarà un conto definitivo, ma talmente approssimativo che la finale differenza non potrà giungere che ad un qualche migliaio di lire.

BOTTA. A me bastano per ora queste spiegazioni, e attenderò l'esito della promessa del signor ministro.

PRESIDENTE. Prima di passare allo squittinio segreto darò lettura dell'intero progetto di legge come fu emendato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 918.)

Prego i signori deputati a volersi fermare nella sala dopo la votazione. Sono due volte che la Camera ha dovuto interrompere le relazioni di petizioni per non trovarsi più in numero, ed io credo che non sarebbe conveniente che questo contrattempo si rinnovasse tuttavolta che si riferiscono petizioni.

Si procede ora allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	124
Maggioranza assoluta	91
Voti favorevoli	92
Voti contrari	32

(La Camera adotta.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

ASTENGO, relatore. Vengo a nome dell'ufficio VII a riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Varallo. Esso consta di una sola sezione. Gli elettori iscritti sono 169. I votanti furono 93.

Il banchiere Luigi Bolmida ottenne 59 voti; il notaio Luigi Filippo Faldella 26. Gli altri voti andarono dispersi su vari candidati.

Il signor Bolmida, avendo raggiunta la maggioranza voluta dalla legge, fu proclamato deputato, ed io, a nome dell'ufficio a cui appartengo, vi propongo la convalidazione della sua elezione.

(La Camera approva.)

Il collegio di Alassio consta di tre sezioni. Nella prima di Alassio gli elettori iscritti sono 220, i votanti furono 150; nella seconda di Loano gli iscritti 246, i votanti 164; nella terza di Gietra gli iscritti 228, i votanti 77. Totale degli iscritti 694; votanti 371.

I voti si ripartirono nel seguente modo:

L'avvocato Giacomo Arrigo ebbe voti 275; l'avvocato Giuseppe Airenti 87; l'avvocato Antonio Musso 2; l'avvocato Antonio Airenti 1; vi furono inoltre 6 voti non intelligibili.

L'avvocato Giacomo Arrigo, avendo ottenuto la maggioranza prescritta dalla legge, fu proclamato deputato.

L'elezione è in data 26 febbraio. Risulta dalla gazzetta ufficiale del 24 febbraio che sino dal 22 dello stesso mese S. M. aveva accettato la demissione offerta dall'avvocato Arrigo dalla carica di provveditore degli studi d'Oneglia, quindi non essendo più impiegato allorquando ebbe luogo l'elezione, il VII ufficio ve ne propone la convalidazione.

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazione di petizioni.

TRIGAS, relatore. Petizione 5265. Giuseppe Busih di Porto-Maurizio rassegna al Parlamento alcune osservazioni intorno alla legge votata dalla Camera il 26 giugno 1853 sull'esercizio della caccia; ne nota i pregi ed accenna i difetti che a suo parere in tal legge si scorgono.

La Commissione si limita a dimandare che questa lunga scrittura venga depositata negli archivi della Camera.

(Queste conclusioni e quelle proposte su tutte le seguenti petizioni sono approvate.)

Con la petizione 5256 Maria Caterina Bertellino, vedova di Stefanini Domenico, soldato invalido e pensionato, deceduto il 19 gennaio 1853, d'Arcola, provincia di Spezia, fa due dimande alla Camera.

La prima si è di un residuo di pensione in lire 3 25 ancor dovute dall'erario al marito della petente per i primi diciannove giorni di gennaio 1853, le quali espone la ricorrente non aver ancora potuto esigere, sebbene abbia di già per tale oggetto ricorso al Ministero della guerra, d'onde le venne risposto di farne domanda al regio erario per mezzo della intendenza di quella provincia. Ma le si richiese un certificato giudiziale, il quale le veniva costare più che non è il piccolo valore del residuo di pensione da riscuotersi.

In quanto a tale dimanda, considerando che, qualora reale ed accertata sia la povertà, il certificato di cui si tratta si deve spedire gratuitamente, non percependosi cioè alcun diritto e stendendosi su carta di povertà; che sarebbe perciò tolto di mezzo l'ostacolo all'esazione di tale somma, la vostra Commissione vi propone di adottare l'ordine del giorno.

L'altra dimanda poi di un assegnamento, come vedova di un militare pensionato, per il quale la petente già ricorse al Ministero della guerra, la vostra Commissione non può a meno

che ravvisare fondata la risposta negativa dello stesso Ministero, pienamente fondata sul preciso disposto dell'articolo 33 della legge 27 giugno 1850, essendo ammessa dalla stessa ricorrente la circostanza che il suo matrimonio venne contratto l'11 settembre 1822, cioè posteriormente all'epoca in cui il marito di lei cessò dal servizio effettivo. La Commissione vi propone l'ordine del giorno.

Con la petizione 5291 un grandissimo numero di proprietari del comune di None, provincia di Pinerolo, rappresentano a questa Camera:

Che il punto fissato per la stazione della strada ferrata è per quel paese il più incomodo e dispendioso che si possa immaginare, siccome quello che necessita la costruzione e manutenzione di una non breve strada di accesso, trovandosi di sotto del canale che ivi discorre, trae seco la riforma di tre ponti in cotto, ed appunto perchè si allontana dal centro dell'abitato, deve rendere men frequentata e quindi meno proficua allo Stato la via ferrata;

Che il regio commissario stesso, cavaliere Moglino, opinò essere preferibile il collocamento della stazione più vicino a None e nella direzione della strada che mette alla piazza del pubblico mercato;

Che il municipio di None, visto che, non ostante tutto ciò, s'incominciano i lavori nel sito più sfavorevole, con suo verbale del 15 gennaio prossimo passato, deliberava di ricorrere all'autorità superiore per ottenere il traslocamento di tale stazione, offrendosi di sottostare a quelle spese che venissero dal commissario regio fissate;

Che finalmente tale deliberazione non avendo potuto ottenere l'approvazione dell'autorità amministrativa, parecchi proprietari e negozianti si offersero essi medesimi parati a sostenere a proprio carico il maggiore dispendio della detta traslocazione; ma che il signor ministro dei lavori pubblici non ha creduto di ammettere cosiffatta offerta, allegando venir essa troppo tardi. Ond'è che i ricorrenti si videro costretti a rivolgersi al Parlamento.

La vostra Commissione, o signori, non avendo avuto sotto i suoi occhi il piano figurativo di quell'abitato e delle strade tendenti alla ferrovia, non ha potuto formarsi una precisa cognizione delle situazioni di cui si tratta.

Ma tuttavia, senza entrare nella valutazione dei fatti stessi, annovi in questo caso due dati bastanti a far presumere la maggior utilità della domandata traslocazione. Il primo dato si è la deliberazione del Consiglio di None, e dei Consigli di Piobesi e Castagnole, i quali unanimi insistono in tale preferenza non meno che le numerose firme dei particolari di None e Castagnole, i quali ricorrono pure con analoga petizione 5296, e si dispongono a sottostare per ciò ad una spesa in proprio. Il secondo dato si è il parere competente manifestatosi in questo senso dallo stesso commissario regio.

Ciò posto, considerando che tale proposta, alla quale essendosi sottoscritti il sindaco, i consiglieri, e quasi tutti i cittadini di quei comuni, non può a meno che considerarsi come seria, e che mentre è utilissima e desideratissima da questi e da altri comuni, qualora però non recasse nocimento all'opera intiera della strada ferrata, e nemmeno producesse un ritardo nell'attuazione della medesima, asserendo i petenti essere stato dagli stessi rapporti dell'impresa Pkering accertati che due mesi sarebbero sufficienti per ultimare i locali e quanto occorre alla stazione nel punto accennato; sembra perciò non esistervi forse più difficoltà serie a secondare, se fia possibile, il voto dei petenti. Al qual fine la vostra Commissione conchiude farsi dalla Camera l'invio di questa petizione al Ministero dei lavori pubblici.

Petizione 5235. Maggiani Pietro, di Arcola, provincia di Spezia, che militò nell'armata di Napoleone I dal 6 agosto 1807 fino al 20 giugno 1810, epoca in cui venne congedato per *riferma*, credendo aver diritto ad una pensione dal Governo, non avendola prima chiesta per essere soltanto da poco tempo ripatriato, ricorre alla Camera dimandando di essere restituito in tempo e ammesso al godimento di quella pensione che gli può competere.

Non risultando che il petente siasi prima diretto al Ministero della guerra per farvi riconoscere gli allegati diritti, la Commissione propone alla Camera di passare all'ordine del giorno.

Con una petizione 5248 Tommaso Piatto, dimorante in Vinovo, narra che entrato nel 111 reggimento di linea il 12 agosto 1805, e dopo aver fatte le campagne del 1806, 1807, 1808, 1809 e 1810, e preso parte alla spedizione del 1812, ottenne, in seguito a ferita riportata il 2 agosto stesso anno, una gratificazione, come appare dal congedo di riforma datato da Magonza il 4 febbraio 1813; supplica ora la Camera a voler invitare il Ministero della guerra ad accordargli un'annua pensione, o per lo meno la gratificazione che non mai poté ottenere dal Governo francese, trovandosi ora il petente vecchio, inabile al lavoro e senza mezzi di sussistenza.

Non ostante che il petente corrobora la sua domanda con tutti i documenti necessari, non risultando pure che abbia egli a tal uopo fatto prima ricorso al Ministero della guerra, la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno.

Petizione 5251. Quattordici notai della tappa di Broni invocano l'attenzione della Camera sopra una disposizione del regio editto 25 luglio 1822, colla quale mentre è fatta facoltà ai notai residenti in un capoluogo giudiziario di esercitare il loro ministero in tutte le tappe della provincia, è fatto divieto per contrario ai notai che non risiedono nel capoluogo di ricevere atti fuori della cerchia della loro tappa rispettiva, sotto la comminatoria gravissima della destituzione.

Queste disposizioni le ravvisano i ricorrenti contrarie all'eguaglianza proclamata nell'articolo 57 dello Statuto, e tanto più perniciose ed ingiuste nei loro effetti dopo che con la legge del 16 luglio 1851 si assoggettarono i notai, senza distinzione di residenza ad una tassa proporzionale ai loro proventi, ma non vennero ugualmente posti nella possibilità legale di procacciarseli.

L'essere d'altronde l'ufficio del notaio un ufficio tutto di confidenza; il doverne essere libera nei cittadini la scelta; il concorrervi nello stesso grado in ogni depositario della fede pubblica gli stessi requisiti legati; il non doversi infine la capacità e la probità attribuire piuttosto al luogo che alla persona: ecco le principali considerazioni con cui appoggiano le loro conclusioni i notai ricorrenti, rivolte ad ottenere dalla Camera l'approvazione di un progetto di legge concepito nei seguenti termini: (*Dà lettura del progetto*)

La vostra Commissione ha dovuto riconoscere in gran parte fondate le osservazioni presentate dai petenti.

Pare che veramente la sfera di esercizio per le funzioni notarili debba allargarsi, sia per lasciare un più largo campo ai cittadini nella libera scelta di un ufficiale di fiducia, sia perchè è giusto che siano quanto è possibile pareggiati, nella partecipazione ai benefici sociali, cittadini in cui la legge richiede lo stesso grado di capacità. Nè parve alla vostra Commissione che potesse derivare inconveniente di sorta dall'addimandato provvedimento. Imperocchè nei rispetti finanziario ed amministrativo rimarrebbe sempre fermo l'obbligo ai notai d'insinuare gli atti alla tappa di loro residenza, e quanto alla garanzia morale, essa è ugualmente assicurata dal mo-

mento che l'ufficiale pubblico deve aver percorso lo stesso tirocinio, e non può esercitare il suo ufficio che dentro i limiti della provincia, dove è facilmente conosciuto.

Non ravvisando così tale privilegio giustificato da alcun valevole motivo, la Commissione propone di trasmettere la petizione al Ministero della giustizia.

Due petizioni sotto i numeri 5237 rassegna alla Camera il nobile avvocato Enrico Prandi, nelle quali, appoggiato ai servizi da lui resi all'augusta persona del defunto Re Carlo Alberto, dimanderebbe una qualche retribuzione.

Analogo dimanda faceva pure il petente al Senato del regno e nella tornata del 27 aprile 1850 otteneva l'invio della sua petizione al presidente del Consiglio dei ministri per quegli effetti che di ragione, ove ne fosse il caso.

Il petente avrebbe unito a corredo della sua domanda un fascicolo di documenti, coi quali veramente non verrebbe ancora stabilito quanto da esso si asserisce, nè si potrebbe da quelli in veruna guisa argomentare se, quando e quali servizi abbia potuto somministrare. Imperocchè alcuni di essi sono lettere del sommo pontefice, di cardinali o di principi esteri in risposta a domande del petente o ad opuscoli presentati; altri sono suppliche o decreti di magistrati per ammissione al patrocinio; altri attestazioni di varia natura; altri, infine, sono corrispondenze con ministri o persone addette al servizio di S. M. Carlo Alberto, d'onde si scorge avergli questi accordati favori, non propriamente in considerazione di peculiari servizi, ma piuttosto per i meriti del genitore di lui, già medico della persona del serenissimo principe di Savoia Carignano, come singolarmente consta dalla lettera del 20 agosto 1842 sottoscritta di *Barbania*.

La domanda pertanto d'indennità per viaggi fatti dal petente non sembrerebbe agli occhi della Commissione abbastanza fondata, risultando bensì della verità di tali viaggi, non già che essi siano stati intrapresi per l'utilità dello Stato.

La Commissione perciò desiderando, perchè l'invio che si decreta dalla Camera al Ministero possa produrre il suo effetto, vi esista sempre almeno un principio di prova, che non esisterebbe in grado bastante nel caso attuale, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Piumetti Andrea, di Pianezza, entrato al militare servizio fin dal 1820, avendo occupato il grado di sergente furiere dal 1848 sino al 10 dicembre 1852, epoca in cui ottenne il suo congedo per motivi di famiglia, chiederebbe ora di venire, a preferenza di altri che non abbiano gli stessi titoli, impiegato in qualche dicastero in una qualità corrispondente al grado da lui occupato nell'esercito.

Non risultando ancora che il petente sia ricorso in via amministrativa, la Commissione, giusta i precedenti della Camera, allo stato delle cose non può che proporvi l'ordine del giorno.

Petizione 5280. Il Consiglio comunale di San Secondo rappresenta che il raccolto delle uve è da alcuni anni in quel comune pressochè nullo, tale cioè da non essere nemmeno sufficiente a sopperire al carico del regio tributo, mancando pure ogni altro prodotto di cui scarseggia quel territorio e ricorre alla Camera per la riduzione del contributo o per una concessione di un sussidio.

La Commissione, persuasa che tal comune si trova in condizioni meritevoli del riguardo, non ravviserebbe altro mezzo per alleviare quei mali che col fondo di lire 55,884 esistente sul bilancio dello Stato, le quali a mente del titolo settimo del regio editto 14 dicembre 1818 si prelevano sui centesimi supplementari e di sussidio all'oggetto che sull'ammontare di un centesimo e mezzo di sussidio si accordino

indennizzazioni ai contribuenti, le di cui proprietà furono danneggiate dalla grandine, da incendi, da inondazioni e da altri infortuni ed impensati accidenti.

Sotto i quali termini generici non si può a meno che comprendere il caso lamentato dal comune di San Secondo.

Ciò posto la Commissione, mentre ritiene che il detto comune debba per sua parte calcare le tracce disegnate nell'istruzione del 1838, per ottenere tali sussidi, conchiude intanto per l'invio di questa petizione al Ministero degli interni.

BUTTINI, relatore. Le petizioni che tengo in mano sono in numero di ventuna. Non si avrà nondimeno ad impiegare molto tempo sul conto loro; giacchè, sebbene una qualsiasi delle condizioni volute dalla Camera, acciò a termini dello Statuto si ritenga stabilito l'essenziale requisito della maggior età nel petente, sia facilissimo a mettersi in atto, da taluni continua tuttavia ad esserne negletto l'uso. Per conseguente, ad avvertenza dei petenti passati e futuri il compito della vostra Commissione debbe essere ristretto ad indicare semplicemente il numero ed il nome degli autori di quelle petizioni, che pel motivo suaccennato non possono essere riferite.

Petizione 5072. G. B. Bertonatti.

Petizione 5073. Bernardo Cappellini.

Petizione 5090. Domenica Delfino, vedova Capurro.

Petizione 5094. Gerolamo Vaccheri, Sebastiano Cordano e Giacomo Capoduro.

Petizione 5099. Luigi Carretta.

Petizione 5114. Domenica Delfino, vedova Capurro.

Petizione 5127. Gian Agostino Barlieri.

Petizione 5145. Michele Tusello.

Petizione 5150. Francesca Ermirio, vedova Leonardini.

Petizione 5151. Il sindaco del comune di Nubri Santoni.

Petizione 5153. Francesco Sedda, Antonio Ponella, Francesco Luigi Molino, Carlo Biggio, Antonio Maria Conta.

Petizione 5159. G. B. Luciano, Michele Torneris, Luigi Mussone.

Petizione 5172. Rosa Farina (*croce-segnata*).

Petizione 5209. Giovanni Caura.

Petizione 5210. Chamai (*ex-capitano*).

Petizione 5212. Francesco Sequi.

Petizione 5221. Francesco Fassio.

Petizione 5222. Emanuele Federici.

Petizione 5245. Giovanni Rossi.

Petizione 5249. Daniele Montolivo.

Petizione 5270. Giuseppe Callamaro.

Donato Levi, d'Ivrea, colla petizione 5227 accenna come mediante l'istituzione d'una Banca agraria la classe degli agricoltori riceverebbe un grande sollievo, e sarebbe rialzata da quello stato di abiezione in cui la è da taluni tenuta. Nello stesso tempo insiste particolarmente acciò una simile Banca sia costituita da servire alla mutua indennizzazione nei casi di grandine; perciocchè allora i possessori di piccoli fondi, ritenendo sempre la principal parte delle loro rendite, non si troverebbero condotti a malaugurata strettezza. Prende lo stesso petente in disamina le norme che si tengono per base alle indennità che vengono accordate dal Governo in tali sgraziate circostanze; dimostra come in fin dei conti non rechino a nessun proprietario un sensibile sollievo, e propone a quest'uopo che, calcolato approssimativamente l'annuo danno che il flagello della grandine reca a diversi territori, si faccia un riparto con tutte le occorrenti proporzioni sopra ogni terreno produttivo, e sia quindi stabilita una tassa capace di formare una somma sopra la quale vengano poi compensati tutti quelli che ne soffrono danno.

La vostra Commissione considerando che col progetto sul credito fondiario presentato dal signor ministro delle finanze tornerà soddisfatto il desiderio di quanti s'interessano per migliorare la sorte di coloro che attendono all'arte agricola; considerando ancora che quanto alla Banca proposta per risarcire i danni della grandine già vi sono società le quali si prefissero lo scopo di mutuo soccorso, società che, come avviene in tutte le cose umane, non mancheranno di perfezionarsi viemaggiormente, vi propone di passare all'ordine del giorno.

Petizione 5281. Cinque notai della provincia di Saluzzo espongono diverse considerazioni relative all'esercizio del notariato e domandano: 1° libero, senz'obbligo di residenza, l'esercizio del notariato, come sono libere le altre professioni liberali; 2° uguale per tutti i notai la tariffa degli emolumenti; 3° la riscossione dei diritti d'insinuazione a farsi per mezzo degli insinuatori dalle parti nei modi e coi privilegi che hanno luogo per gli altri tributi; 4° un nuovo regolamento sopra ogni punto di disciplina notariale.

Propongono in particolare, affine di ovviare all'inconveniente che potrebbe nascere dalla residenza libera del notaio, un mezzo il quale, a detta loro, consisterebbe nell'obbligare il notaio ad insinuare l'atto alla tappa di sua ordinaria residenza, ed a trasmettere copia autentica alla tappa d'insinuazione del luogo ove seguì il rogito o viceversa.

Instano finalmente acciò il notaio non sia tenuto solidariamente colle parti contraenti verso l'erario pel pagamento dei diritti, dimostrando i gravissimi inconvenienti che possono derivare da un obbligo siffatto.

La vostra Commissione, considerando da un lato che intorno alla solidarietà di cui fanno cenno i petenti, la questione ha sede nel progetto di legge che si sta elaborando da un'espresa Commissione sopra la riforma dei diritti d'insinuazione, e dall'altro ricordando le istanze già molte volte al proposito mosse, e le promesse in particolare fatte per la presentazione di una legge che regoli la professione del notaio, vi propone che la petizione sia comunicata alla suddetta Commissione, e sia in pari tempo rassegnata al signor ministro di grazia e giustizia.

Colla petizione 5285, il notaio Vincenzo Nicolini, da Saluzzo, espone parecchie ragioni per cui egli crede che le leggi di procedura civile dovrebbero ammettere l'esperimento della conciliazione.

La Commissione senza riportare le ragioni svolte dal petente, credendole tuttavia degne di essere prese in considerazione, vi propone di trasmettere la petizione succennata al signor ministro di grazia e giustizia, da cui si spera che sarà quanto prima e con migliori auspizi ripresentato il progetto di Codice di procedura civile, e di mandare inoltre a depositare la petizione stessa negli archivi della Camera.

Mi rimangono due petizioni da riferire; sarò brevissimo, quantunque possano prestare entrambe materia a più largo sviluppo.

L'una sta registrata nel numero 3345 e venne sporta da sei cittadini di Crescentino. Costoro reclamano contro soprusi e violazioni di legge. La Camera riscontrerà se si appongano. Ecco il fatto. Il 25 maggio 1850 nell'estrazione a sorte per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali è stato imborsato ben anco il nome del sindaco. L'intendente generale di Vercelli, appoggiato al dispositivo dell'articolo 282 della legge 7 ottobre 1848, annullava la suaccennata operazione. Quest'essa dunque si rifaceva il 26 giugno successivo. Dietro a questa, con la giunta dell'approvazione superiore, si procedeva al 7 di luglio all'elezione di quattro consiglieri.

Il verbale relativo veniva ben tosto trasmesso all'intendente generale e dopo tre mesi l'operazione elettorale veniva dal medesimo riconosciuta regolare con decreto del 16 ottobre. Tant'è che pel 12 novembre stesso anno 1850 si era già indetta la tornata di autunno, a cui erano convocati eziandio i nuovi eletti. Quand'ècco dall'intendente generale arriva un contordine, da cui risultava che essendosi dal Ministero dell'interno giudicata nulla tanto l'estrazione avvenuta il 26 giugno, quanto l'elezione del 7 seguente luglio, il collegio elettorale doveva riconvocarsi il 24 novembre per nuove elezioni.

Senz'addentrarsi per nulla nel merito delle questioni che già a quel proposito vennero discusse, non si potrebbe veramente indovinare qual senso possa produrre nell'animo delle popolazioni questo fare e disfare, massime quando gli elettori per provvedimenti che forse saranno tutta ragione a taluni, e con maggior fondamento tutto capriccio agli altri, vengono senza ragione disturbati per un atto che essi credevano di aver compiuto per bene.

Ricordi tuttavia la Camera che sotto il 18 novembre stesso Ponorevole deputato Chiò muoveva a tal proposito, quasi starei per dire, matematiche interpellanze al signor ministro dell'interno. Questi allora pregava la Camera a non voler prendere risoluzione alcuna al riguardo (sono parole dell'onorevole Galvagno), a voler anzi passare all'ordine del giorno puro e semplice, poichè riconosceva egli stesso che la difficoltà era grave. Aggiungeva che si era scritto all'intendente generale di Vercelli e che la nuova elezione si era sospesa.

Concludeva che sarebbersi meglio esaminata la cosa; si sarebbe eziandio consultato il Consiglio di Stato, e avrebbe quindi il Ministero provveduto secondo che gli sarebbe parso richiedere ragione e giustizia.

Ad abbreviarla, il Consiglio di Stato opinò dappoi che il signor ministro aveva agito ottimamente, infallibilmente e le cose si consumarono tali e quali erano già state prima disposte.

Ciò tutto avvenne sullo scorcio del 1850. Presentemente, non è possibile il dissimularlo, il fatto è irrimediabile, e se fu riferito si è solo perchè se ne tragga un contrapposto per ciò che farà il soggetto della seguente petizione.

Quindi è che su questa la vostra Commissione non può a meno di proporvi l'ordine del giorno.

Ma colla petizione n° 4125 si chiarisce come dall'intendente generale di Cuneo venisse nel 1852 annullata l'elezione amministrativa che si fece nel comune di Castino. Lasciato in disparte tutto quanto potè motivare un tale annullamento, ciò solo è da rilevarsi che avendo la maggioranza di coloro stessi che avevano costituito in quell'occasione l'ufficio definitivo del collegio elettorale, presentate formali istanze perchè venisse rievocato il decreto dell'intendente generale, si rinvenne e si fece suonare altamente allora un positivo ostacolo nella legge. Si noti che venne pure consultato il Consiglio di Stato, e questi che, a giudicare almeno dai fatti narrati, volle essere l'eco gentile del Ministero, senza scrupolo di contraddire a se stesso, aveva avvisato che non era in facoltà del Ministero di rievocare, a fronte delle disposizioni contenute nell'articolo 48 della legge comunale 7 ottobre 1848, le decisioni pronunciate dagli intendenti generali nei casi da quell'articolo previsti. Ora i casi di cui nelle petizioni 3545 e 4125 sono perfettamente ed evidentemente identici: perchè dunque si adoperava su di essi un diverso peso ed una diversa misura? Senza una costanza di principii non avrebbero i cittadini una norma a cui attenersi. Ma torna supervacaneo il diffondersi in considerazioni che sorgono spontanee

alla semplice narrazione del fatto; e tanto più inutile in quanto che non vi si potrebbe più recare alcun rimedio.

Quindi è che nella speranza di veder preclusa la via a simili lagnanze, da quella legge comunale, la quale appunto perchè già da tanto tempo promessa di una larghezza appena credibile, è viemaggiormente desiderata ed attesa, la vostra Commissione vi propone anche su questa petizione l'ordine del giorno.

CORSI, relatore. Petizione n° 5257. Quattro capiguardia forestale di Oneglia, Dolcedo, Borgomaro e Pontedassio rappresentano alla Camera non essere abbastanza tenuta in conto dal Governo l'amministrazione forestale, siccome è in uso presso i Governi che tengono armate navali; che gli impiegati di detta amministrazione hanno tenue stipendio senza il vantaggio che hanno gli altri impiegati governativi di ottenere pensioni di riposo allorchè per lunghi e continuati servizi avessero bisogno di lasciare il servizio.

Avere il Piemonte e vaste e ricche foreste, e non considerarsi gl'impiegati che le sorvegliano.

Molte provincie dello Stato avere reclamato provvedimenti per mezzo di una nuova legge forestale, averne il Governo abbozzato un progetto, ma senza esito alcuno. Che colla legge del giugno 1853 le multe attribuite alle guardie forestali in forza dell'articolo 266 del regolamento boschile vennero loro tolte; essere state a tale uopo sporte petizioni alla Camera ed al Governo dagli impiegati forestali della Savoia.

Supplicare infine la Camera che faccia una legge la quale provveda alla vecchiaia di detti impiegati, assicurando loro una pensione, invece di una tenue retribuzione annuale.

La vostra Commissione, penetrata del bisogno generalmente sentito dalla nazione di una completa riforma delle leggi forestali che sono presentemente in vigore, vi propone di inviare la petizione di cui si tratta al ministro dell'interno, affinchè questa gli valga nel progetto di legge che si spera stia per presentare al Parlamento, o quanto meno a rammentargliene il bisogno.

Petizione 5146. Dodici membri del Consiglio provinciale dell'alta Savoia rappresentano alla Camera essere stato riconosciuto necessario dal Consiglio provinciale di Albertville dal 1848 in poi la ricostruzione di un ponte in muratura sopra il torrente Arly come mezzo unico di comunicazione fra quella provincia e quella di Tarantasia.

Il Consiglio divisionale di Ciampi, quantunque riconoscesse il vantaggio della proposta costruzione, non credette sobbarcare la divisione amministrativa nella spesa di oltre a lire 140,000, e nel 1851 adottò un progetto di un ponte in legno pel quale la divisione non rimaneva impegnata che nella spesa di lire 60,000.

Il Consiglio provinciale di Albertville protestò contro la risoluzione del Consiglio divisionale. L'intendente generale della divisione propose intanto un mezzo termine al Consiglio divisionale presentandogli un progetto di riparazione al ponte esistente e la cui spesa ammontava a lire 18,000.

Il Consiglio divisionale aderì alla proposta, ma stante le rimozioni dei consiglieri di Albertville sospese la sua risoluzione definitiva e stabilì che sarebbe chiamato a concorso il municipio di Albertville come interessato nelle opere a farsi pel ponte in muratura unitamente alle provincie di Tarantasia e di Savoia Propria.

Il municipio di Albertville dichiarò infatti essere pronto a concorrere nella proposta opera per la somma di lire 10,000, ma i Consigli provinciali anzidetti nulla stanziarono, perchè non furono chiamati a deliberare in proposito.

Per tali motivi i petenti, ravvisando disastroso per la loro

provincia il procedimento tenuto dall'intendente generale della divisione amministrativa di Ciambri a riguardo della medesima, chieggono sia inviata la loro petizione al Ministero dei lavori pubblici.

La vostra Commissione, ravvisando essere sempre di vantaggio alle provincie dello Stato il tutelare i loro interessi, vi propone l'invio della petizione n° 5146 al signor ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Non essendovi più altri relatori che abbiano relazioni in pronto ed essendosi, per tal modo esaurito l'ordine del giorno della Camera, leggo quello della tornata di lunedì :

Discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Discussione sul progetto di legge per modificazione al Codice penale.

La seduta è levata alle ore 3 e 1/2.

TORNATA DEL 6 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI,
INDI DEL VICE-PRESIDENTE DOTTORE LANZA.

SOMMARIO. *Presentazione di cinque progetti di legge del ministro della pubblica istruzione: 1° sull'amministrazione dell'istruzione pubblica; 2° sugli studi superiori; 3° sugli studi secondari; 4° sugli studi tecnici; 5° sulle scuole elementari — Atti diversi — Comunicazione del presidente del Consiglio di un cambiamento ministeriale — Discussione del bilancio passivo del dicastero di grazia e giustizia pel 1854 — Approvazione delle categorie dalla 1 alla 14 — Obbiezioni del deputato Despine sulla 15^a e risposte del ministro guardasigilli e del relatore Pallieri — Approvazione delle categorie sino alla 18 — Proposizioni dei deputati Mellana e Michelini G. B. per riduzioni sulla categoria 19, Spese ecclesiastiche — Opposizioni e dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni dei deputati Mellana, Robecchi, Moia e spiegazioni del deputato Bon-Compagni — Approvazione di un ordine del giorno motivato del deputato Lanza, relativo alla soppressione di tali spese — Approvazione delle categorie dalla 19 alla 26 — Opposizione dei deputati Cavour G., Sappa, Asproni, Mameli ad una riduzione sulla categoria 27, Assegni al clero di Sardegna — Dichiarazioni del guardasigilli — Proposizioni dei deputati Mellana e Cadorna Carlo — Osservazioni del relatore Pallieri — Approvazione dell'ordine del giorno motivato del deputato Cadorna Carlo e della categoria nella somma proposta dalla Commissione — Sospensione della categoria 28 ultima.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera.

5330. Simondi Gaspare, di Barge, provincia di Saluzzo, capitano in ritiro, enumerati i suoi servizi, invoca l'appoggio della Camera presso il Ministero della guerra ond'essere riammesso in attività di servizio.

5331. I Consigli delegati di San Giorgio, di San Giusto e di Cuceglio, provincia d'Ivrea, chiedono che, in vista della total mancanza del raccolto delle uve, venga a quella provincia accordata una diminuzione del canone gabellario maggiore di quella stabilita per le altre provincie.

5332. Garola Giovanni Battista, abitante in Torino, esponendo avere dopo un lungo servizio militare conseguito il posto di guardarme, ed essere stato posto a riposo senza verun motivo, chiede di venir riammesso in detta qualità, ed in caso diverso di essere sottoposto al giudizio di un Consiglio di guerra.

5333. Mondino Michele, di Mondovì, già soldato sotto l'im-

pero francese, chiede di essere reintegrato nella primitiva sua pensione.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale della seduta precedente.

(La Camera approva.)

PROGETTI DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di riforma della pubblica istruzione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1152.) Il medesimo si compone di cinque progetti distinti. Il primo mira a riordinare l'amministrazione del pubblico insegnamento (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1155); il secondo riguarda gli studi superiori (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1158); il terzo gli studi secondari (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1148); il quarto le scuole tecniche (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1154); il quinto